



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

CAPITOLATO

**PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(LIMITATAMENTE ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE),
COMPRESO IL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI E
LA MATERIALE ESPOSIZIONE DEI MANIFESTI
Periodo 01.01.2023-31.12.2025**

*Articolo 1, comma 816 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160
limitatamente alle esposizioni pubblicitarie e pubbliche affissioni*



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

INDICE

- Art. 1 Norme che regolano la gestione e l'affidamento della Concessione
- Art. 2 Oggetto del Capitolato
- Art. 3 Concessione del Servizio
- Art. 4 Durata della Concessione.
- Art. 5 Requisiti.
- Art. 6 Modalità di affidamento.
- Art. 7 Corrispettivo del Servizio.
- Art. 8 Minimo annuo netto garantito.
- Art. 9 Osservanza di Leggi, Decreti e Regolamenti.
- Art. 10 Subappalto.
- Art. 11 Cauzione.
- Art. 12 Versamenti.
- Art. 13 Applicazione tariffe.
- Art. 14 Personale in servizio.
- Art. 15 Gestione del Servizio e obblighi del Concessionario
 - Art. 15.1 Responsabilità del servizio.
 - Art. 15.2 Organizzazione del servizio.
 - Art. 15.3 Norme di gestione.
 - Art. 15.4 Stampati vari.
 - Art. 15.5 Conservazione atti.
 - Art. 15.6 Rendiconti contabili.
 - Art. 15.7 Manutenzione e riordino degli impianti delle pubbliche affissioni.
 - Art. 15.8 Consegna degli impianti al termine della concessione.
 - Art. 15.9 Servizio affissioni.
 - Art. 15.10 Attività di liquidazione, rettifica ed accertamento d'ufficio. Riscossione coattiva. Rimborsi.



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

Art. 15.11 Ricorsi.

Art 15.12 Esenzioni e riduzioni.

Art. 15.13 Domicilio del concessionario.

Art. 15.14 Riservatezza dei dati.

Art. 16 Responsabilità verso terzi.

Art. 17 Accesso agli uffici - Controlli.

Art. 18 Penalità.

Art. 19 Esecuzione d'ufficio.

Art. 20 Cessione del contratto.

Art. 21 Inadempimento e risoluzione – Riscossione coattiva.

Art. 22 Controversie.

Art. 23 Stipulazione del Contratto.

Art. 24 Atti successivi alla scadenza della concessione.

Art. 25 Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Art. 26 Norme finali.



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

Art. 1

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE E L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

La gestione della presente concessione è regolata dalle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, comma 816 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 limitatamente alle esposizioni pubblicitarie e pubbliche affissioni e dal relativo regolamento comunale in materia.

ART. 2

OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato d'oneri regola i rapporti contrattuali della concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, compreso il servizio di pubbliche affissioni e la materiale esposizione dei manifesti, di cui all'articolo 1, comma 816 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

In riferimento all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Comune ricade nella fascia demografica con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti.

ART. 3

CONCESSIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio è affidata al Concessionario che provvederà a propria cura e spese all'esecuzione delle attività inerenti.

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio previsto dall'articolo 1, comma 816 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 limitatamente alle esposizioni pubblicitarie e pubbliche affissioni, dal vigente regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali (di seguito denominato "regolamento comunale") e da qualsiasi altra disposizione legislativa e normativa attinente alla materia.

Il Concessionario è tenuto ad attenersi tassativamente alle norme riportate nel presente capitolato, oltre a quelle previste dalla normativa sopra richiamata.

ART. 4

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni 3 (tre) con decorrenza dal 01/01/2023 e fino al 31/12/2025.

ART. 5

REQUISITI

Il Concessionario dovrà essere iscritto all'Albo dei soggetti che effettuano le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi tra gli enti locali, stabilito con D.M. 101/2022, previsto dall'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e qui di seguito denominato "albo".



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

Le iscrizioni nell'albo già eseguite ai sensi del D.M. 289/2000 continuano a produrre effetti secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.M. 101/2022.

Il Concessionario deve dichiarare di non essere incorso in alcuna delle cause che, ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 del D.M. 101/2022, comportano la cancellazione, la sospensione o la decadenza dall'albo.

Il Concessionario deve dichiarare il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. previsti per la tipologia di affidamento in oggetto ed, in particolare, i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 6

MODALITA' DI AFFIDAMENTO

La concessione sarà affidata tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 7

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio nella misura del ____% (_____), oltre IVA di legge se dovuta, rapportato, in misura unica, all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di canone patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari, del diritto sulle pubbliche affissioni (con esclusione dei diritti di urgenza), degli interessi di mora e delle sanzioni.

I diritti di urgenza sulle pubbliche affissioni riscossi, oltre IVA di legge se dovuta, sono di competenza del concessionario.

Restano interamente di spettanza del concessionario le somme rimosse a titolo di spese di notifica e quelle per le procedure di riscossione coattiva.

ART. 8

MINIMO ANNUO NETTO GARANTITO

Il concessionario dovrà garantire al Comune un minimo di provento annuo NETTO (totale riscossioni meno somme fatturate dal concessionario, IVA compresa se dovuta) pari a **€ 45.000,00** (quarantacinquemila/00) per ogni anno di durata della concessione.

ART. 9

OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato alla piena ed incondizionata osservanza delle norme contenute nel presente capitolato e di tutte quelle contenute in leggi e decreti, norme e regolamenti anche delle Amministrazioni Comunali, Provinciali e Regionali, in quanto applicabili e non modificate nel presente capitolato. Il concessionario è tenuto a segnalare per iscritto eventuali casi di incompatibilità tra le norme del presente capitolato e quelle sopra richiamate e a darne tempestivo avviso all'Amministrazione Comunale. Il concessionario si impegna altresì ad osservare e far osservare tutte le leggi e le norme relative ai servizi concessi che fossero emanate dalle competenti Autorità o entrassero in vigore durante la concessione, come pure ad osservare e far osservare tutte le prescrizioni che di volta in volta fossero emanate per iscritto dall'Amministrazione Comunale.



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

ART. 10

SUBAPPALTO

Il subappalto è vietato. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera c) del D.M. 101/2022, il conferimento in subappalto del servizio a terzi in violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 o a terzi non iscritti nell'albo comporta la cancellazione del concessionario dall'albo a cura della Commissione di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Il subappalto comporta la facoltà dell'Ente di dichiarare la risoluzione di diritto della concessione-contratto con effetto dal giorno successivo a quello della notifica dell'atto con cui il Comune ha adottato la relativa decisione.

ART. 11

CAUZIONE

A garanzia degli obblighi contrattuali, il concessionario è tenuto a costituire, entro lo stesso termine previsto dall'art. 23 del presente capitolato, una garanzia definitiva di durata pari a quella del contratto, costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il cui ammontare dovrà essere pari al dieci per cento dell'aggio offerto e calcolato sulla base delle riscossioni stimate in sede di gara per il periodo di riferimento (tre anni) e, se costituita a mezzo fideiussione, la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

La garanzia definitiva resta depositata a garanzia dell'adempimento:

- di tutte le obbligazioni del contratto,
- del risarcimento dei danni derivanti nell'adempimento delle obbligazioni stesse, in seconda istanza, qualora il risarcimento assicurativo previsto dall'art. 16 del presente atto non ristori l'intero ammontare del danno,
- del rimborso delle somme che il Comune avesse eventualmente pagato in eccesso durante la concessione.

Il Concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione, della quale l'Amministrazione abbia dovuto valersi, entro 20 (venti) giorni dalla notifica da parte dell'Amministrazione stessa.

La cauzione definitiva verrà svincolata, nei modi di legge, entro 180 giorni dalla data di scadenza della concessione e, comunque, dopo la verifica della regolarità della gestione.

La mancata costituzione della garanzia entro il termine previsto dal presente capitolato, salvo motivata proroga concessa dal Comune su richiesta del concessionario, determina la decadenza automatica dall'affidamento.

ART. 12

VERSAMENTI

Il Comune mette a disposizione del Concessionario un apposito conto corrente postale dedicato alle riscossioni di cui al presente capitolato, effettuate per il canone unico patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari ed i diritti sulle pubbliche affissioni di competenza del Comune di Isola della Scala.

Il Comune permetterà la visibilità del sopra indicato conto corrente postale al Concessionario al fine di consentire a quest'ultimo di predisporre una dettagliata rendicontazione, con riferimento a ciascuna delle



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

attività oggetto del presente capitolato. L'attività di rendicontazione rimane a carico del Concessionario, senza oneri a carico del Comune, anche nel caso dell'attivazione di ulteriori modalità di pagamento del canone e dei diritti oggetto del presente capitolato.

Sono vietati versamenti per cassa a favore del concessionario o su conti intestati allo stesso

Qualora l'importo complessivo annuale delle somme riscosse per canone unico patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari e diritti sulle pubbliche affissioni, al netto dell'aggio spettante al Concessionario (oltre IVA di legge se dovuta), risulti inferiore al minimo garantito previsto dall'art. 8 del presente capitolato, il Concessionario provvede comunque, entro il termine di venti giorni dalla chiusura dell'annualità considerata, al versamento dell'importo dovuto a titolo di integrazione, fino al raggiungimento del suddetto minimo garantito.

Il mancato versamento nei termini stabiliti dal presente articolo dell'eventuale integrazione del minimo garantito di cui all'art. 8 del presente capitolato, comporta l'applicazione di una sanzione pari al 5% (cinqueper cento) dell'importo tardivamente versato, fermo restando la facoltà del Comune di risolvere il contratto in base all'art. 21 del presente capitolato.

ART. 13

APPLICAZIONE TARIFFE

Il Concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dal Comune e, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 816 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 limitatamente alle esposizioni pubblicitarie e pubbliche affissioni, nonché di altre disposizioni legislative, normative e regolamentari in materia.

ART. 14

PERSONALE IN SERVIZIO

Tutto il personale del Concessionario agirà sotto la diretta responsabilità di quest'ultimo e dovrà, comunque, essere di gradimento dell'Amministrazione che, per comprovati motivi, può chiederne la sostituzione.

Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione, delegato a rappresentare il Concessionario, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale se non previsto da disposizioni di legge.

Compete al Concessionario l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e future in materia di prevenzione ed assicurazioni infortuni sul lavoro, malattie professionali e tutela dei lavoratori in genere.

Il Concessionario ha l'obbligo di assicurare sempre un regolare funzionamento di tutti i servizi, tenendo costantemente adibito ad essi personale idoneo per numero e qualifica. Il Concessionario deve garantire l'effettuazione del servizio indipendentemente dalle ferie, malattia, infortuni o altro; a questo proposito, qualora la carenza o l'indisponibilità temporanea di personale non permettano il normale espletamento dei servizi deve essere cura del Concessionario provvedere immediatamente con personale o aggiunta di altro, senza alcun onere per il Comune.

Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un contegno corretto e riguardoso sia nei confronti del pubblico sia dei funzionari od agenti municipali; esso è oggetto nei casi di inadempienza alla procedura disciplinare prevista dai contratti di lavoro. Eventuali mancanze o comportamenti non accettabili del personale possono essere oggetto di segnalazione del Comune al Concessionario.



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

Il Concessionario dovrà fornire al suo personale, oltre a tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento del lavoro, anche tutto l'occorrente per rendere il lavoro meno disagiata possibile.

Il Concessionario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio.

Il Concessionario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il vigente Codice di comportamento adottato dal Comune di Isola della Scala, pena la risoluzione del contratto.

ART. 15

GESTIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

15.1 Responsabilità del servizio

Dal giorno dell'effettivo inizio della gestione il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio oggetto del presente capitolato ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi compresi quelle per il personale impiegato.

Il concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione.

Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi od abbandonati, salvo i casi di forza maggiore contemplati dal Codice Civile.

15.2 Organizzazione del servizio

Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e mezzi che si rendessero necessari a garantire la corretta esecuzione dello stesso nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Il Concessionario dovrà:

- allestire e mantenere un ufficio funzionalmente idoneo alle esigenze della gestione, facilmente accessibile al pubblico, e fornito di decoroso arredamento individuabile a mezzo di idonea insegna identificativa del servizio recante gli orari di apertura. L'ufficio dovrà essere situato in Isola della Scala o comunque nel raggio di 25 chilometri dalla sede municipale;
- comunicare preventivamente al Servizio Tributi del Comune, eventuali giorni di chiusura dell'ufficio ricadenti in giorni lavorativi.

15.3 Norme di gestione

La riscossione del canone unico patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari e dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuata applicando le tariffe deliberate dal Comune, o stabilite per legge, e la gestione deve essere improntata al rispetto delle norme di legge e regolamentari.

Le tariffe ed il regolamento comunale devono essere esposti nei locali dell'ufficio allo scopo di facilitarne la consultazione da parte del pubblico e quant'altro ritenuto utile per la corretta informazione e per il buon andamento del servizio.

Inoltre, al fine di non favorire l'abusivismo, il Concessionario dovrà prendere visione delle prescritte autorizzazioni comunali prima di esigere il pagamento del canone o dei diritti, oppure dovrà avvisare l'utente



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

che il pagamento del canone o dei diritti non sostituisce, né sana la mancanza dell'autorizzazione amministrativa.

15.4 Stampati vari

Il Concessionario deve farsi carico di predisporre e dotarsi, a proprie spese, di tutti gli stampati, registri e quanto altro necessario all'espletamento del servizio ivi compreso l'obbligo di fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati.

Per esigenze meccanografiche il concessionario potrà eseguire presso sedi centrali o periferiche la elaborazione di tutti gli atti utilizzando la necessaria modulistica continua.

Detta modulistica, se soggetta a vidimazione, potrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo e carico degli organi amministrativi comunali.

15.5 Conservazione atti

Il Concessionario, allo scadere dei termini contrattuali, è tenuto a consegnare all'Amministrazione Comunale la documentazione della gestione contabile della concessione. A tal fine, Il concessionario, al termine del rapporto, fornisce allo stesso tutte le banche dati informatiche e cartacee relative alla gestione, nel termine di 30 (trenta) giorni. Tali banche dati, relative a tutto il periodo della concessione, devono essere complete, aggiornate e fruibili.

15.6 Rendiconti contabili

Alla fine di ogni trimestre ed entro il termine di venti giorni, il concessionario dovrà presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel periodo precedente (secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente capitolato), evidenziando la ripartizione per corrispettivi e l'importo netto complessivo di competenza del Comune, unitamente all'attestazione dell'eventuale versamento effettuato.

15.7 Manutenzione e riordino degli impianti delle pubbliche affissioni

Il Concessionario, per tutta la durata della concessione e a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche (quadri, tabelloni, stendardi, poster, ecc. ...), elencati nei prospetti di consistenza aggiornati.

Il Concessionario provvede, a propria cura e spese, all'eventuale adeguamento, al riordino, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti delle pubbliche affissioni. Nel caso di manutenzioni straordinarie, necessarie a garantirne la piena funzionalità, il decoro e la sicurezza, queste saranno preventivamente concordate ed oggetto di definizione con l'Amministrazione Comunale.

Il concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionistici affidati alla sua gestione.

15.8 Consegna degli impianti al termine della concessione

Al termine del contratto di concessione, il Concessionario è tenuto a consegnare al Comune tutti gli impianti delle pubbliche affissioni in piena efficienza e manutenzione, risultanti dagli appositi prospetti di consistenza. Il buono stato di conservazione verrà attestato dal Comune, previa verifica in contraddittorio con il concessionario. Eventuali deficienze saranno quantificate, con eventuale rivalsa sulla cauzione, in caso di mancata corresponsione di quanto stabilito.

Tutti gli impianti posti in opera passeranno nella proprietà e disponibilità comunale.



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

Il passaggio è da intendersi a titolo gratuito nel caso di raggiunta scadenza del contratto di concessione. Qualora il contratto terminasse anticipatamente rispetto alla naturale scadenza, per cause non imputabili al concessionario, l'Amministrazione Comunale riconoscerà allo stesso i ratei di ammortamento degli impianti non ancora maturati.

15.9 Servizio affissioni

Le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi esclusivamente dal concessionario attraverso il proprio personale incaricato.

Dovranno rispettarsi le modalità stabilite dal vigente regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali – Titolo V “Le pubbliche affissioni”.

Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione con l'applicazione, nei casi ricorrano i motivi di cui all'art. 38, comma 1, lettera h) del vigente regolamento comunale in materia, della maggiorazione prevista (diritti di urgenza) da intendersi attribuita al concessionario del servizio per la particolarità della prestazione. Ciascuna affissione dovrà riportare il timbro apposto dal concessionario che attesti la durata dell'affissione medesima.

Le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione, ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento.

Per le affissioni di manifesti o avvisi di pertinenza dell'Amministrazione Comunale, il concessionario è obbligato a provvedervi con tempestività e comunque entro massimo 48 (quarantotto) ore dalla consegna.

Resta a carico del concessionario lo smaltimento del rifiuto derivante dalla deaffissione dei manifesti, nonché i relativi oneri.

15.10 Attività di liquidazione, rettifica ed accertamento d'ufficio. Riscossione coattiva. Rimborsi

Il concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi posti in capo ai contribuenti, sia svolgendo le attività di mera liquidazione del canone, sia effettuando l'attività di controllo mediante l'impiego di tutti gli strumenti consentiti dalle vigenti normative, al fine di verificare l'esistenza di eventuale abusivismo.

È compito del Concessionario provvedere alla redazione, sottoscrizione, emissione e notifica degli avvisi di accertamento esecutivi.

Il concessionario ha l'obbligo di procedere alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio notificando formali atti nei modi e tempi previsti dalla vigente normativa e dal vigente regolamento comunale in materia.

Competono altresì al Concessionario gli atti e le fasi di riscossione coattiva e lo svolgimento di tutte le conseguenti azioni cautelari ed esecutive ammesse dalla normativa vigente.

Il concessionario deve, inoltre, svolgere tutte le procedure necessarie per procedere all'eventuale rimborso delle entrate in concessione. Relativamente al rimborso delle somme versate e non dovute dai contribuenti, il concessionario dovrà curare interamente l'istruttoria fino all'accertamento del diritto o meno alla restituzione dell'eventuale maggior versato.

15.11 Ricorsi



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

Il concessionario dovrà gestire il contenzioso, delle entrate in concessione, dinnanzi ai competenti organi giurisdizionali, impegnandosi nelle attività di recupero dell'evasione ritenute più opportune e concordate con il Comune.

Ferma restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio.

La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente contratto spetta al concessionario.

15.12 Esenzioni e Riduzioni

Il Concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento del canone unico patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari e dei diritti sulle pubbliche affissioni, né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale in materia.

Il Concessionario è tenuto ad effettuare gratuitamente l'affissione di tutti i manifesti dell'Amministrazione Comunale, qualunque ne sia il numero, l'oggetto e la finalità, purché rechino nell'intestazione la scritta "Comune di Isola della Scala" e che siano concernenti le funzioni amministrative, economiche, culturali, sportive, ricreative, sociali, etc. che il Comune esplica direttamente od in forma associata con altri enti.

15.13 Domicilio del concessionario

Per tutta la durata della concessione il concessionario dovrà eleggere il proprio domicilio presso l'Ufficio di cui al punto 15.2. Ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notifica fatta presso detto Ufficio si intenderà fatta al Concessionario medesimo.

15.14 Riservatezza dei dati

I dati personali dovranno essere trattati ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi alla presente concessione, dipendenti formalità ed effetti fiscali conseguenti.

Ai sensi del suddetto regolamento, il Legale Rappresentante del Concessionario verrà nominato responsabile del trattamento dei dati personali utilizzati per le attività di cui al presente Capitolato dal Titolare del trattamento dei dati personali del Comune di Isola della Scala.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali avrà il compito di identificare e nominare gli operatori incaricati di trattamento, di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare.

ART. 16

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione del servizio in concessione, sia a terzi, sia al Comune e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale; sono compresi sia danni alle persone, sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti. Resta inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso.



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

Il Concessionario sarà pertanto tenuto, prima dell'inizio della gestione del servizio, a presentare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che copra l'intera durata del contratto di concessione con un massimale unico a sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 (tre milioni/00), senza applicazione di franchigie o scoperti, e dovrà fornire copia della polizza sottoscritta e della relativa quietanza entro il termine previsto dall'art. 23 del presente capitolato. Tale polizza assicurativa dovrà obbligatoriamente contenere la seguente formula: "L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia".

In alternativa alla stipulazione della specifica polizza di cui al comma precedente, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di responsabilità civile verso terzi già attivata, avente almeno le medesime caratteristiche indicate per quella specifica indicata nel medesimo comma precedente, ivi compresa la formula relativa all'omesso/tardivo pagamento del premio. In tal caso dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente capitolato, precisando che non ci sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a quanto indicato al comma precedente

ART. 17

ACCESSO AGLI UFFICI - CONTROLLI

L'Amministrazione avrà sempre libero accesso negli uffici del Concessionario e potrà esaminare gli atti di gestione per conoscere l'andamento della medesima o specifiche risultanze.

Il Concessionario è tenuto inoltre:

- a. a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune riterrà di eseguire o far eseguire e fornire, al Comune stesso, tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;
- b. a rispondere tempestivamente, secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, alle istanze dei contribuenti, dandone, per opportuna conoscenza, comunicazione al Comune.

ART. 18

PENALITA'

In caso di inadempienza degli obblighi contrattualmente assunti, il Comune contesterà l'infrazione o l'omissione al concessionario, il quale dovrà ovviare al disservizio entro il termine assegnatogli o comunque nel più breve tempo possibile.

Per ogni infrazione od omissione il Concessionario, indipendentemente dall'obbligo di ovviare ad essa, sarà passibile di penalità pecuniaria di entità variabile da un minimo di EURO 150,00 ad un massimo di EURO 1.200,00 da comminarsi da parte del responsabile della Direzione Finanziaria in proporzione alla rilevanza del disservizio o inconveniente riscontrato.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare e formale contestazione dell'inadempienza alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni, sulle quali l'Amministrazione Comunale deciderà in via definitiva nei trenta giorni successivi.

L'Amministrazione Comunale si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente, a spese del Concessionario.

La penalità pecuniaria non libera il Concessionario dall'obbligo di risarcire al Comune o a terzi eventuali danni causati, né pregiudica la possibilità del Comune di rivalersi sulla cauzione definitiva e/o sulla polizza assicurativa.



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

ART. 19

ESECUZIONE D'UFFICIO

Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, il Comune, salvo quanto disposto dall'articolo precedente, ha facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio a spese del concessionario, con una maggiorazione pari al 20% dell'importo dei lavori necessari per il regolare adempimento dei servizi ove il concessionario, diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti nei termini di tempo fissati.

ART. 20

CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto al Concessionario di cedere a terzi il contratto di concessione relativo al servizio di cui al presente capitolato. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno effetti nei confronti dell'Amministrazione Comunale fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento della concessione in oggetto.

Nei 60 (sessanta) giorni successivi l'Amministrazione Comunale può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui sopra.

La violazione del primo comma comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nonché l'incameramento della cauzione e l'obbligo per l'appaltatore di risarcire il danno che il Comune avesse a subire per effetto della risoluzione anticipata del contratto.

ART. 21

INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE – RISCOSSIONE COATTIVA

Salvo quanto previsto dall'art. 18 del presente capitolato in materia di lievi violazioni degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere la concessione nel caso in cui il concessionario commetta una o più delle seguenti violazioni:

- Gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali da parte del Il Concessionario rimaste inevase nonostante formali contestazioni del Comune;
- Non versi o versi con ritardo per più di una volta nell'arco di un anno le eventuali somme dovute alle prescritte scadenze. In ogni caso sulle somme riscosse tardivamente il Comune applicherà una sanzione pari al 5% (cinqueper cento) dell'importo sopra definito.
- Abbandono del servizio da parte del Concessionario;
- Qualora il Concessionario venga dichiarato fallito;
- Qualora il Concessionario ceda a terzi in tutto o in parte, gli obblighi derivanti dal contratto;
- Mancato versamento al personale delle retribuzioni e/o contributi previdenziali assicurativi anche in riferimento al personale stagionale e/o avventizio;
- In caso di cancellazione dall'albo del Concessionario.

E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per le quali, oltre che con la cauzione definitiva, il Concessionario risponde con il proprio patrimonio.

La concessione si intenderà risolta di pieno diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative che determinino l'abolizione della concessione, senza che il Concessionario nulla possa pretendere dal Comune.



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

Il Concessionario non porrà alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

Nessun indennizzo sarà dovuto al Concessionario.

In caso di mancato pagamento delle eventuali somme di cui all'art. 12 del presente capitolato, nonché di penali e sanzioni, il Concessionario riconosce al Comune la facoltà di procedere alla riscossione coattiva senza possibilità di opporre eccezioni o contestazioni.

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/2011.

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

La stazione appaltante si impegna altresì ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie a favore del concessionario esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) e b) del D. Lgs. 231/2007, ovvero banche e Poste Italiane S.p.A.. In caso di violazione di tale obbligo è prevista la risoluzione immediata del contratto.

ART. 22

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che insorgessero tra il Comune ed il Concessionario, nell'applicazione del contratto e del presente capitolato che ne regola la concessione, saranno demandate all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Concessionario riconosce competente, a tal fine, il Foro di Verona.

ART. 23

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Entro quindici giorni dalla comunicazione ufficiale di avvenuto affidamento, il Concessionario dovrà presentare la documentazione necessaria alla firma del contratto di concessione, comprensiva della cauzione definitiva di cui all'art. 11 e della polizza assicurativa di cui all'art. 16.

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione entro i termini, senza adeguate motivazioni e ritenute, comunque, valide dal Comune, il Concessionario verrà dichiarato decaduto dall'affidamento.

Tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti la stipula del contratto sono a totale carico del Concessionario.

Nelle more della stipulazione del contratto il Concessionario è obbligato a prendere in consegna il servizio con le modalità di svolgimento previste dal presente capitolato.

ART. 24

ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

È fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione, inerenti i servizi precedentemente gestiti. Pertanto, cessato il rapporto di concessione, per qualsivoglia causa, il Concessionario termina ogni attività di notifica non potendo più emettere atti o richiedere il pagamento delle entrate ad esclusione delle somme derivanti da rateizzazioni ed attività di recupero coattivo iniziate prima della scadenza del contratto. Per tali situazioni, le somme riscosse dopo la scadenza, o cessazione, della concessione, se inerenti il periodo di vigenza della medesima, restano di competenza del Concessionario.

Nel caso in cui il Comune o il Concessionario subentrante debbano ulteriormente sollecitare o attivare le fasi di riscossione anche coattiva, il Concessionario cessato non avrà diritto ad alcun compenso.

Il Concessionario deve consegnare al Comune e/o al Concessionario subentrato (a richiesta del Comune) tutti gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento delle procedure relative agli atti medesimi, delegando se del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto, nonché le istanze di rimborso ancora da evadere e gli atti relativi alle procedure di contenzioso ancora da definire.

Il Concessionario è dunque tenuto a trasferire al Comune, o al Concessionario subentrato, anche:

- gli avvisi di accertamento emessi e non pagati ed il relativo elenco, distinto per anno di competenza;
- la banca dati dei contribuenti attivi, completa di tutti i dati necessari per la corretta gestione delle entrate, su supporto informatico, in formato che consenta un'agevole lettura, secondo quanto concordato con il Comune, nonché la relativa documentazione cartacea, quando presente;
- ogni altro documento ed informazione utile allo svolgimento del servizio.

Il Concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio da parte del nuovo concessionario.

Il Concessionario, entro 30 (trenta) giorni dal termine del rapporto con il Comune, è tenuto a trasferire al Comune, e/o direttamente all'eventuale Concessionario subentrante (a richiesta del Comune), l'archivio informatico e cartaceo dei contribuenti, aggiornato alla scadenza della concessione, e comunque ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge. Le banche dati dovranno essere complete e l'estrazione dovrà comprendere i dati di tutte le tabelle del database, nonché essere corredata da idonea documentazione che ne permetta la lettura e l'utilizzo.

ART. 25

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI D'INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Patto d'integrità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 28/11/2019.

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

ART. 26



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, si fa espresso riferimento alle norme di cui all'articolo 1, comma 816 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, limitatamente alle esposizioni pubblicitarie e pubbliche affissioni, e al vigente regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, nonché a quelle previste da leggi o normative che regolano in generale le materie oggetto del presente capitolato, al Codice Civile e alle relative interpretazioni giurisprudenziali consolidate.
